

Registro generale n. 38904/2007

25239/08

Udienza pubblica 07.05.2008

Sentenza n. 1120

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Enrico Altieri  
1. dott. Pierluigi Onorato  
2. dott. Ciro Petti  
3. dott. Alfredo Teresi  
4. dott. Mario Gentile



Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere rel.  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Alfarano Giuseppe**, nato a Stilo 11.09.1954, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 23.05.2007 che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, lo ha condannato alla pena di €. 200 d'ammenda per il reato di cui agli art. 54 e 1161 cod. navigazione;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Catricalà, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con sentenza in data 23.05.2007 la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, condannava Giuseppe Alfarano alla pena di €. 200 d'ammenda per avere occupato abusivamente mq. 3790 di suolo demaniale marittimo installando manufatti adibiti a stabilimento balneare e collocandovi ombrelloni e sedie a sdraio in assenza della prescritta concessione [art. 54 e 1161 codice della navigazione].

Rilevava il Tribunale che non giovava all'imputato la prodotta concessione n. 325 rilasciata al precedente gestore dello stabilimento, in data 16.06.2005, per il periodo 1.01.2002/31.12.2007.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located on the right side of the page.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato e sull'affermazione di responsabilità stante che la gestione dello stabilimento era stata sempre mantenuta dalla società GELPA, donde la sua completa estraneità ai fatti, e che la concessione, rilasciata il 16.06.2005, aveva efficacia sin dal precedente primo gennaio dell'anno 2002, avendo la predetta società fatto tempestiva richiesta di rinnovo della concessione.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso non è puntuale risultando dalla sentenza di primo grado, non investita dalla riforma del giudice d'appello, che, riguardo al manufatto demaniale *de quo*, "si sono susseguiti più gestori... tra cui il signor Alfano che in quel periodo era sprovvisto di concessione"[esame del maresciallo Praticò], sicché è inammissibile la censura difensiva sul punto perché articolata in fatto.

Ugualmente infondate sono le doglianze relative alla prodotta concessione demaniale n.325/2005, rilasciata alla società GELPA, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata in sentenza, secondo cui

1. "l'autorizzazione o la concessione ottenuta successivamente all'occupazione di area demaniale marittima ha efficacia esclusivamente per il periodo d'occupazione successivo al detto rilascio e non produce alcun effetto estintivo sul reato di cui agli art. 54 e 1161 cod. nav. integrato con la precedente abusiva occupazione" [Cassazione Sezione III, n. 26187/2003, De Wailly, RV. 225384; Cassazione Sezione III, n.23214/2004, Persico, RV. 228806], a nulla rilevando l'esistenza di trattative o di ritardi burocratici per il rinnovo dell'autorizzazione ovvero l'acquiescenza degli organi preposti alla tutela del demanio;
2. "l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, integrando così gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., quando non sia legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace rilasciato proprio al soggetto che occupa il bene pubblico, atteso che, nel rilascio della concessione da parte dell'autorità pubblica, assume rilievo anche la valutazione della persona del concessionario, e che, a norma degli artt. 45 bis e 46 cod. nav., il concessionario che intenda sostituire a sé altri nel godimento della concessione, o affidare ad altri la gestione dell'attività oggetto della concessione, può farlo solo previa autorizzazione dell'autorità competente; ne consegue che eventuali accordi in tal senso tra il titolare della concessione e un terzo, in mancanza della suddetta autorizzazione, hanno efficacia esclusivamente civilistica tra i contraenti, ma non valgono a escludere la responsabilità penale del terzo che occupi *sine titolo* lo spazio demaniale" [Cassazione Sezione III n. 1499/2000, Carrodano, RV. 216979; Sezione III n. 37866/2004, PG in proc. D'Avi, RV. 230046].



L'inammissibilità del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si liquida equitativamente in €. 1.000.

P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di €. 1.000.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7.05.2008.

il consigliere estensore



il presidente

